



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 350 C.D.T. 29
DEL 11 FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE



ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, questo Comitato Regionale si adegua all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici, i Dipendenti ed i Collaboratori di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, in maniera **totalmente gratuita**, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare.

La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC).

A breve verrà diffusa la circolare esplicativa e, nelle more, si rendono noti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati da questo Comitato Regionale:

<u>INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</u>	
<u>PROTOCOLLO GENERALE</u>	protocollo@lndsicilia.legalmail.it
<u>PRESIDENTE REGIONALE</u>	presidente@lndsicilia.legalmail.it
<u>RESPONSABILE REGIONALE CALCIO A 5</u> Prof. BEVILACQUA Silvio	sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

<u>CALCIO FEMMINILE REGIONALE</u> Sig. MISTRETTA Giuseppe	giuseppe.mistretta@Indsicilia.legalmail.it
<u>AFFARI GENERALI</u> Sig. GIATTINO Fabio Sig. LO NIGRO Aldo Sig. PORZIO Franco	sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it
<u>ATTIVITA' AGONISTICA</u> Sig.ra COSTANTINO Wanda	attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
<u>SETTORE GIOVANILE REGIONALE</u> Sig.ra CUSIMANO Giusy	sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it
<u>CONTABILITA'</u> Rag. GIANNOPOLLO Calogero Rag. LO IACONO Lia	sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it
<u>SETTORE IMPIANTI SPORTIVI</u> Geom. Bonsangue	settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it
<u>GIUDICE SPORTIVO</u> Sig.ra BOATTA Simona	giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it
<u>SEGRETERIA</u> Sig.ra GATTO Maria Sig. CINQUEMANI Francesco	sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it
<u>COMMISSARI DI CAMPO</u> Sig.ra LO SICCO Laura	laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it
<u>TESSERAMENTO LND</u> Sig. CUTRERA Giovanni Sig. SCONZO Giulio	sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it
<u>CONTROLLO CERTIFICATI MEDICI</u> Sig. ALLERI Francesco	certificatimedici@Indsicilia.legalmail.it

Per qualsiasi informazione e problematica relativa al progetto:

INFO@LNSICILIA.LEGALMAIL.IT

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 11 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°108/A

U.S.D. PANORMUS S.r.l. (PA) avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 - gara Campionato Allievi Regionali Girone "A" Panormus/Cantera Ribolla del 12/01/2014 – C.U. N° 297/65 sgs del 16/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'USD Panormus S.r.l., ha impugnato, per il tramite del proprio difensore, la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante, pur non contestando il fatto storico, sostiene che lo stesso sia addebitabile ad una sola persona che è stata immediatamente messa a tacere dagli altri genitori presenti sugli spalti, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza di comparizione odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, che, come è noto, godono di fede privilegiata.

In particolare, dalla lettura di detto rapporto si rileva che al 38' del 1° t. venivano rivolte, da parte di alcuni sostenitori dell'USD Panormus, alcune frasi di evidente tenore razzista nei confronti del calciatore n.9 del Cantera Ribolla.

In ragione di ciò l'arbitro sospendeva momentaneamente la gara ed invitava i dirigenti dell'USD Panormus ad intervenire per fare cessare il comportamento dei propri sostenitori. A seguito dell'intervento dell'allenatore e del Presidente della Panormus cessava il comportamento dei predetti sostenitori.

Quanto sostenuto dalla reclamante non trova pertanto pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno, ritiene questa Commissione, che ai fini dell'applicazione della sanzione questa debba essere rideterminata in termini più equi in ragione del fattivo intervento dei dirigenti dell'USD Panormus che hanno fatto immediatamente cessare il comportamento posto in essere dai propri sostenitori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in € 150,00 l'ammenda a carico dell'U.S.D. Panormus S.r.l. e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°111/A

A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) avverso la squalifica fino al 31/12/2018 del calciatore sig. D'Amico Roberto e l'inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Fortunato Ragusa - gara Campionato 1^a Cat. Girone "D" Città di Oliveri/Pro Mende del 11/01/2014 – C.U. N° 296 del 15/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'ASD Pro Mende Calcio, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore ha sì assunto un contegno fortemente aggressivo nei confronti del direttore di gara ma quello che è stato definito schiaffo nella realtà è stato solo un leggero buffetto in quanto il D'Amico era trattenuto dai propri compagni.

Inoltre, la reclamante sostiene che il D'Amico non ha mai sputato addosso all'arbitro in quanto l'autore dell'insano gesto sarebbe l'assistente arbitrale precedentemente allontanato, sig. Antonio Ispoto, che se ne assumerebbe la piena responsabilità come da dichiarazione che viene allegata al reclamo.

Per ciò che attiene la posizione del sig. Fortunato Ragusa, la reclamante sostiene che quest'ultimo è estraneo agli incidenti che avrebbero coinvolto il direttore di gara in quanto sarebbe stato per tutta la gara sugli spalti e che i cancelli di accesso al terreno di giuoco non sono mai stati aperti.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all'udienza di comparizione odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che al 46' del 2° t. il sig. Roberto D'Amico veniva espulso per avere assunto un contegno offensivo nei confronti dell'arbitro. Una volta avuta notificata l'espulsione questi raggiungeva il direttore di gara e lo strattonava per la divisa assumendo nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed aggressivo.

Il predetto calciatore veniva a questo punto bloccato dai propri compagni che cercavano di allontanarlo, ma riusciva, comunque a divincolarsi e, raggiunto nuovamente l'arbitro, lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli causava un forte dolore.

Dopo tale aggressione il sig. D'Amico veniva raggiunto nuovamente dai propri compagni che a forza lo facevano allontanare dal terreno di gioco ma nonostante ciò egli continuava a mantenere un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Al termine della gara, mentre l'arbitro rientrava nello spogliatoio, sempre il sig. Roberto D'Amico tentava di aggredirlo nuovamente ma non riusciva nell'intento, perché trattenuto da alcuni compagni di squadra e da alcuni calciatori del Città di Oliveri, per cui sputava all'indirizzo di quest'ultimo colpendolo in pieno volto.

Dalla lettura del referto si evince che, sempre al termine della gara, l'arbitro riconosceva due dirigenti del Pro Mende e più precisamente i sig.ri Ispoto Antonio (precedentemente allontanato) e Fortunato Ragusa che, scavalcata la rete di recinzione, si dirigevano verso di lui e tentavano di aggredirlo.

In particolare, per quello che qui ci riguarda, il sig. Fortunato Ragusa tentava di colpire l'arbitro con un pugno alla testa non riuscendo nel proprio intento grazie al pronto intervento di alcuni tesserati della società ospitante.

In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara avendo l'arbitro individuato senza ombra di dubbio alcuno i sig.ri Roberto D'Amico e Fortunato Ragusa quali autori dei comportamenti violenti in suo danno.

Conseguentemente il reclamo va rigettato in quanto le sanzioni risultano congrue in relazione ai fatti addebitati ai sig.ri Roberto D'Amico e Fortunato Ragusa e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

Deve, infine, disporsi la trasmissione della presente sentenza e degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, in relazione alla non veritiera dichiarazione rilasciata dal sig. Antonio Ispoto tesserato per l'A.S.D. Pro Mende Calcio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°118/A

A.P.D. NBI MISTERBIANCO (CT) avverso la squalifica fino al 25/02/2014 dell'allenatore sig. Crocivera Alfio; squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giuffrida; squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Giustolisi - gara Campionato 1^a Cat. Girone "F" CC Belpasso/NBI Misterbianco del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'APD NBI Misterbianco, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che i propri tesserati non hanno assunto i comportamenti loro addebitati per cui chiede che le sanzioni così come inflitte vengano revocate o, comunque, ridotte in termini più equi in relazione a quanto da loro realmente commesso.

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.b) C.G.S. del reclamo relativamente alla squalifica inflitta all'allenatore in quanto inferiore ad un mese.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

In particolare, dalla lettura del predetto rapporto, si evince che al 37' del 2° t. il sig. Giuseppe Giustolisi veniva espulso perché protestava, in senso di dissenso, avverso una decisione del direttore di gara.

Una volta notificato il provvedimento disciplinare il sig. Giustolisi assumeva un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro e tentava di aggredirlo non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra.

Quasi contestualmente, e più precisamente al 38' del 2° t., veniva espulso il calciatore Salvatore Giuffrida per un fallo in danno di un calciatore avversario. Il Giuffrida, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento reiteratamente minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara finché i propri compagni di squadra non riuscivano ad allontanarlo dal campo.

In ragione di quanto sopra si ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento poiché quanto posto in essere dai due calciatori espulsi deve essere fatto rientrare nelle condotte di particolare gravità e non già nelle condotte violente in danno dell'arbitro, ragioni per cui le squalifiche debbono essere rideterminate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta, perché inammissibile, il reclamo proposto avverso la squalifica a carico dell'allenatore sig. Crocivera Alfio.

In parziale accoglimento dei restanti capi del reclamo riduce a cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Giuffrida ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Giustolisi Giuseppe

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°125/A

A.S.D. HALAESA CASTEL DI TUSA (ME) avverso l'ammenda di € 400,00 - gara Campionato 2^a Cat. Girone "D" ASD Halaesa Castel di Tusa/Montagnoreale del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'ASD Halaesa Castel di Tusa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene che gli incidenti non hanno interessato il direttore di gara e che se qualche estraneo è potuto entrare nel terreno di gioco questo è avvenuto perché i dirigenti presenti erano solo due.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, che, come è noto, godono di fede privilegiata.

Dalla lettura di detto rapporto si evince che al termine della gara un calciatore dell'Halaesa Castel di Tusa cercava di entrare in contatto con la tifoseria avversaria venendo a creare una reazione a catena che coinvolgeva entrambe le panchine ed è a questo punto che, nella confusione creatasi, un tifoso afferrava il direttore di gara per un braccio e lo colpiva da tergo con un calcio alla gamba destra.

In ragione di quanto sopra la società deve rispondere, a titolo oggettivo del comportamento attribuito ai propri tesserati e sostenitori avendo essa l'onere di garantire il servizio d'ordine che deve essere adeguato alle esigenze della gara.

Servizio d'ordine che non è risultato assolutamente idoneo per come ammesso dalla reclamante nel proprio scritto.

Non di meno, ai fini della irrogazione della sanzione, si deve, comunque tenere conto del fatto che i dirigenti ed il capitano si siano comunque attivati al fine di evitare al direttore di gara di subire altre aggressioni consentendogli di raggiungere incolume il proprio spogliatoio.

In ragione di quanto sopra la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in € 250,00 l'ammenda a carico dell'Halaesa Castel di Tusa.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°126/A

U.S.D. ALIMENA (PA) avverso la squalifica per otto gare calciatore sig. Ignazio Di Gangi; per sette gare calciatore sig. Vincenzo Mancuso; per quattro gare calciatori sig.ri Marco Martorana e Santo Di Maggio per tre gare al calciatore sig. Giuseppe Di Pietro - gara Campionato 3^a Cat. Girone "A" Alimena/ Alia del 19/01/2014 – C.U. N° 32 del 23/01/2014 Delegazione Provinciale di Palermo

Con appello preventivamente inviato a mezzo fax in data 5 febbraio 2014 e successivamente pervenuto a mezzo raccomandata "1" spedita il 6 febbraio 2014, l'USD Alimena, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata chiedendo di essere ascoltata.

Sentita la reclamante all'udienza odierna la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S., vale a dire entro sette giorni dalla pubblicazione del C.U. di riferimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 131/A

POLISPORTIVA POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 - Gara Campionato 2^a categoria girone "F" Sportinsieme/Pompei Calcio Messina del 26/01/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Pompei Calcio Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare l'appellante evidenzia che in realtà l'arbitro non avrebbe sospeso la gara perché consapevole che l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori, a seguito della rissa scatenatasi in campo, avrebbe ridotto l'organico delle squadre in numero non consentito dal regolamento, bensì perché si era prodotta un'invasione di campo di circa 60/80 persone, incontrollabili e perciò da considerare la vera causa della sospensione.

Riferendosi poi alla decisione già adottata da questa Commissione Disciplinare Territoriale circa i provvedimenti a carico di calciatori, la società appellante evidenzia che la mancata adozione di espliciti provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro, soltanto intento ad annotare i nominativi dei presunti partecipanti alla rissa, peraltro durata appena un minuto, non avrebbe potuto consentire al Giudice Sportivo Territoriale di ritenerne presuntivamente l'effettiva portata (ammonizione, espulsione, allontanamento?), con ogni dovuta conseguenza in merito.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello di che trattasi sia infondato. Dalla lettura del referto di gara si evincono infatti con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale tanto all'adozione delle sanzioni disciplinari a carico di calciatori (qui non in discussione) quanto all'attribuzione di responsabilità connesse all'esito della gara (a carico di entrambe le società).

L'arbitro annota infatti in referto che *“nel giro di qualche attimo si scatenava una rissa furibonda”* tra i calciatori di entrambe le squadre, intenti a colpirsi con violenti calci e pugni, mentre nel frattempo *“dirigenti ed altri individui irrompevano sul terreno di gioco dalle tribune”*.

Alla rissa, che coinvolgeva a detta dell'arbitro *“almeno venti persone di entrambe le fazioni”*, tra i quali numerosi individuati calciatori, partecipavano anche altri componenti delle squadre e calciatori di riserva, non individuati perché indossanti tute e fratini che ne impedivano l'agevole riconoscimento.

Per di più, mentre era intento alla superiori verifiche, anche il direttore di gara veniva colpito da uno sconosciuto, entrato in campo unitamente ad *“almeno altre dieci persone”*, apparentemente sostenitore della società Sportinsieme perché indossante il giubbotto sociale.

Da tutto quanto sopra appare indiscutibile che causa prima della sospensione della gara è stata lo scatenarsi della rissa tra i calciatori (molti individuati dal direttore di gara) e tra gli altri tesserati non individuati delle due squadre talché ininfluente sarebbe stato esplicitare i conseguenti provvedimenti disciplinari, da generalizzare a carico di almeno venti tesserati

tra entrambe le contendenti (di cui n° 5 individuati della Sportinsieme e n° 7 individuati della Pompei Calcio Messina). Entrambe le squadre, come correttamente asserito dal Giudice Sportivo Territoriale, si sarebbero infatti certamente ridotte in numero inferiore al consentito, non senza trascurare peraltro il progressivo venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia dell'incolumità del direttore di gara, che correttamente riparava negli spogliatoi.

Quanto all'ammenda non appare suscettibile di riduzione, riferibile com'è a fatti concretamente assunti da tesserati risultati non individuabili.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento n°132/A

POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, avverso inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone "E" La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Delegazione Provinciale di Palermo

Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino, la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione, per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda, l'inibizione a carico del dirigente sig. Piero Ragusa e la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Caschetto, è inammissibile in quanto sottoscritta dal sig. Giuseppe Di Martino il quale risulta inibito fino al 30/09/2014 in ragione del su richiamato provvedimento disciplinare, per cui non può validamente rappresentare la Società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, quale la proposizione di un reclamo, ai sensi dell'art.19 comma 2 lett.a) CGS.

Parimenti inammissibile risulta il reclamo relativo alla sua posizione personale, tale dovendosi ritenere il gravame, in quanto non risulta versata la relativa tassa ai sensi dell'art. 33 comma 8 CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda, dell'inibizione del sig. Piero Ragusa e della squalifica del calciatore Marco Caschetto perché sottoscritta da persona inibita.

Dichiara parimenti inammissibile il reclamo relativo alla posizione personale del sig. Giuseppe Di Martino ai sensi dell'art. 33 comma 8 C.G.S.

Per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°133/A

A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO (CL) avverso l'ammenda di € 100,00 e la squalifica fino al 05/03/2014 dell'allenatore sig. Giovanni Prizzi - gara Campionato C2 C/5 Girone "B" Vigor San Cataldo/Real Parco del 01/02/2014 – C.U. N° 338/55 C5 del 05/02/2014

Con appello tempestivamente proposto l'ASD PGS Vigor San Cataldo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate e ne chiede la revoca.

La reclamante, inoltre, chiede che l'adita Commissione annulli il risultato della gara per un presunto errore tecnico dell'arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile per ciò che attiene le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) e d) C.G.S..

Il reclamo è parimenti inammissibile per ciò che attiene il risultato della gara non essendovi prova in atti dell'invio dei motivi di reclamo alla controparte ai sensi e per gli effetti dell'art.46 comma 5 CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°134/A

A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica per tre gare calciatori sig.ri Carmelo Quattrocchi e Sebastian Triolo - gara Campionato Eccellenza Girone "B" Igea Virtus – Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014

Con appello tempestivamente proposto l'ASD Igea Virtus Barcellona, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate chiedendo, in buona sintesi, che le sanzioni prese a carico dei propri tesserati siano rideterminate in termini più equi in relazione ai fatti da loro commessi.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS, il rapporto dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto si evince che entrambi i calciatori sono stati espulsi rispettivamente il primo al 3' del primo tempo ed il secondo al 20' del secondo tempo per avere colpito un calciatore avversario.

Rilevato che quanto da loro rispettivamente commesso si è svolto in un unico contesto e che i loro gesti non hanno avuto conseguenze ultronee per i calciatori avversari appare equo rideterminare dette sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina la squalifica a carico dei calciatori Carmelo Quattrocchi e Sebastian Triolo in due gare. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11/02/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**